

possa essere; imperocchè nulla impedisce che si ordini l'insegnamento in modo che le materie essenziali al corso di due soli anni s'insegnino senza interruzione, e poi vi siano, occorrendo, gli insegnamenti necessari per quegli altri che si dedicano al corso superiore durevole per tre anni.

L'esperienza degli altri istituti educativi del nostro paese ci dimostra che questo è possibile; poichè, nella Accademia militare, ad esempio, vi sono allievi dei quali alcuni si destinano alle armi così dette comuni, ed altri alle armi speciali. Quelli delle armi comuni hanno un corso di tre anni, e quelli delle armi speciali hanno un corso di quattro anni. Ora ogni anno entra all'Accademia militare un numero di allievi dell'uno e dell'altro corso, e tutti compiono regolarmente i loro studi.

Nel modo stesso che si può in quell'istituto distribuire le materie in guisa che le cose procedano regolarmente, così la Commissione pensa che si potrà disporre nelle scuole magistrali, senza che sia necessario che la Camera entri in queste minute disposizioni, che evidentemente spettano alla competenza del potere incaricato di fare il regolamento per l'esecuzione della legge.

Quiudi la Commissione non crede nè necessario, nè utile il rinvio proposto dall'onorevole Vallauri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio proposto dal deputato Vallauri, come quello che essendo una questione sospensiva, deve avere la precedenza.

(Il rinvio non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 3 del progetto.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Oltre all'insegnamento delle materie sovraccennate, gli allievi saranno, negli ultimi mesi del corso, esercitati in una scuola elementare che verrà posta a disposizione dell'istituto magistrale.

A questo articolo si sono proposti due emendamenti: uno del deputato Franchi così concepito:

« Gli allievi maestri e le maestre nel secondo e terzo anno saranno esercitati nelle quattro scuole elementari poste a disposizione dell'istituto magistrale. »

Un altro, parimente stampato, dell'onorevole Michelini G. B., è nei seguenti termini:

« Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi saranno esercitati in una delle scuole elementari che verrà posta a disposizione dell'istituto dal comune in cui essa è situata. »

La parola anzitutto spetta agli onorevoli proponenti per isvolgere la loro proposta.

L'onorevole Franchi ha la parola.

FRANCHI. Dacchè fu respinta la mia prima proposizione fondamentale di restringere cioè il tempo per cui durar devono i corsi delle scuole normali-magistrali, devono cadere gli altri emendamenti che ne erano conseguenza. E fra questi avvi il presente che perciò dichiaro di ritirare. Nello stesso tempo mi unisco volentieri all'emendamento dell'onorevole Michelini, trovando in esso il principio che io voleva propugnare, e una forma analoga alla legge quale fu votata dalla Camera.

Mi riservo solo di proporre un sott'emendamento che non sarebbe altro che l'aggiunta di queste parole: *nelle quattro scuole elementari, ecc.*

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Comincio col dare lode al conte Franchi per avere sopresse le parole che trovansi al principio di questo articolo: *oltre all'insegnamento delle materie sovraccennate.* Se noi facessimo un trattato forse non starebbero male tali parole; ma in un testo di legge, esse sono da riprovare perchè assolutamente inutili. Dobbiamo forse in ogni articolo di una legge ripetere che stanno ferme le disposizioni degli altri? Sarebbe oramai tempo che il Ministero incaricasse della compilazione dei progetti di legge persone, le quali non confondessero il linguaggio legislativo col linguaggio di una lettera familiare.

Venendo al mio emendamento, dirò che esso può applicarsi tanto al testo del Ministero, quanto all'emendamento Franchi. Propongo che al fine dell'articolo si aggiungano le parole: *dai comuni in cui esso, cioè l'istituto normale, è situato.*

Siccome in questo articolo si parla delle esercitazioni pratiche degli aspiranti maestri nelle scuole elementari, così mi sembra opportuno di compiere tutto che riguarda questa prescrizione, dicendo che tali scuole saranno messe a disposizione degli istituti normali dai comuni in cui essi sono situati. Aggiungendo a questo articolo le pochissime parole da me proposte, si potranno sopprimere le seguenti dell'articolo 7: *il quale sarà pure tenuto a mettere a disposizione della scuola medesima alcune classi elementari per le esercitazioni pratiche di cui all'articolo 4.* Anzi all'articolo 7 del Ministero io proporrei (come si vede dall'emendamento che è sotto gli occhi di ogni deputato, perchè è stato stampato) di sostituire il seguente: *agli stipendi provvede lo Stato; al locale ed agli arredi provvedono i comuni nei quali l'istituto è posto.*

Questi miei emendamenti non si riferiscono alla sostanza, ma solamente alla dizione. Ma siccome in essi avvi economia di parole, ed eguale e forse anche maggiore chiarezza, così punto non dubito che saranno approvati dal Ministero, dalla Commissione e dall'intera Camera.

PISTONE. Quantunque la Commissione abbia accettato all'unanimità la disposizione dell'articolo 4, tuttavia io pregherei la Camera e il signor ministro ad accettare che si tolgano da quest'articolo le parole di cui darò lettura.

L'articolo 4 dice: « Oltre all'insegnamento delle materie sovraccennate, gli allievi saranno, negli ultimi mesi del corso, esercitati in una scuola elementare che verrà posta a disposizione dell'istituto normale. »

Io proporrei di togliere queste parole: *negli ultimi mesi del corso,* perchè è facile il persuadersi che l'insegnamento teorico, accoppiato all'insegnamento pratico, sarà sempre per dare migliori risultati. Quindi conviene lasciare in facoltà del signor ministro di vedere se in